

Interrogazione n. 682

presentata in data 19 gennaio 2023

a iniziativa del Consigliere Mangialardi

Finalità legge regionale 25/2017

a risposta scritta

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che:

- la Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 25 ha tra le sue finalità “disposizioni urgenti volte a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi.”;

- l’art 1 comma 2 bis della legge in oggetto dispone che “Le norme di questa legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi”;

- l’art 4 comma 3 bis della medesima norma stabilisce che “per gli edifici rurali iscritti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 15 della L.R. 13/1990 o individuati ai sensi dell’articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), distrutti o gravemente danneggiati con “Livello Operativo L4” come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l.189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi: a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001; b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge”.

Considerato che la Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 25 consente l’intervento di demolizione e ricostruzione per gli edifici rurali iscritti nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 13/90 o per quelli individuati ai sensi dell’art. 38 del PPAR compresi nei territori di cui al comma 2 dell’art. 1, distrutti o gravemente danneggiati con Livello Operativo L4.

Visto che alcuni comuni non consentono l’intervento di demolizione e ricostruzione per gli edifici ricadenti nella categoria “C” del censimento dei fabbricati rurali, per i quali è già stabilito che per essi è consentito ogni intervento edilizio di cui al D.P.R. 380/2001 indipendentemente dal Livello operativo rilevato e che pertanto secondo questa interpretazione la legge avrebbe introdotto anche per i fabbricati di tipologia C (di nessun pregio) l’obbligo di subordinare l’intervento di demolizione e ricostruzione al Livello Operativo L4.

Ritenuto che tale divieto non sia coerente con la ratio della legge regionale 25/2017 che consente gli interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici di maggior pregio e valore (A e B o altrimenti denominati nei PTC e nei PRG) rispetto a quelli identificati nella categoria “C” del censimento dei fabbricati rurali (non meritevoli di tutela) e che pertanto dalle norme appare che la condizione per consentire l’intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici di categoria “C” non sia il Livello operativo L4 ma l’appartenenza appunto alla categoria “C” che ne attesterebbe la mancanza di valore e la non appartenenza a classi tipologiche ben identificate e meritevoli di tutela.

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

- se la finalità della Legge 25/2017 è quella di dare la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici gravemente danneggiati dal sisma (con Livello Operativo L4) anche se censiti con le categorie A1, A2 e B che sono quelli di particolare pregio architettonico, ferma restando la possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici classificati "C" (di nessun pregio) a prescindere dal livello operativo.
- se le norme della Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 25 prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e dei piani territoriali di coordinamento, approvati sia prima che dopo l'entrata in vigore della medesima legge.